

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2614 del 23/05/2022
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA CAVO NAPOLEONICO AD USO AGRICOLO,SFALCIO ARGINALE IN COMUNE DI TERRE DEL RENO (FE). DITTA: GUERRA DOMENICO. PRATICA: BO16T0065.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2763 del 23/05/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 11/04/2016 registrata al PG/2016/0255416 di pari data con cui il sig Guerra Domenico, c.f. GRRDNC46C21I209R residente nel Comune di Terre del Reno (FE), ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico di Ha 3,7 del Fiume Cavo Napoleonico nel Comune di Terre del Reno, sez. Sant'Agostino (FE), ad uso agricolo

(sfalcio argini), individuata al foglio 31 particella 186 parziale e foglio 19 particella 103 parziale del Comune di Terre del Reno, sez. Sant'Agostino (FE); proc. BO16T0065.

**DATO ATTO** che con determinazione n. 13909 del 06/10/2004 del Responsabile della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna è stata rilasciata per 6 anni al Sig. Guerra Domenico, c.f. GRRDNC46C21I209R residente nel Comune di Terre del Reno (FE), la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 23.978 del Fiume Reno nel Comune di Sant'Agostino (FE), ad uso agricolo (sfalcio argini), successivamente rinnovata per 6 anni con determinazione n. 4692 del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna; cod. BO04T0233, nella quale erano ricomprese in parte aree presenti nella domanda del 2016;

**DATO ATTO** che con nota inviata in data 22/11/2021 registrata al protocollo PG/2021/0179286 è stato sollecitato al Sig. Guerra Domenico di regolarizzare la posizione pagando i canoni dovuti al 31/12/2021, relativamente al procedimento denominato BO04T0233 e al procedimento denominato BO16T0065, in quanto relativi all'occupazione delle medesime aree tenendo conto della riduzione dell'estensione dell'occupazione demaniale richiesta con l'istanza del 2016;

**PRESO ATTO** della comunicazione inviata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Bologna in data 26/01/2022 registrata al protocollo PG/2022/0012751, con la quale viene comunicato *“l'avvio delle lavorazioni nell'ambito dell'intervento [...] per il ripristino della piena funzionalità idraulica delle arginature e dell'alveo del Cavo Napoleonico;*

**CONSIDERATO** che a seguito dell'occupazione del suddetto cantiere il canone per l'annualità in corso non è da ritenersi dovuto in quanto le operazioni di sfalcio sono compromesse per il transito dei mezzi d'opera e delle relative lavorazioni;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 261 del 24/04/2016 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT IT4060016 "Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico";

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (nota PGBO/2017/10590 del 15/05/2017);
- Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna ( Procedura di Prevalutazione di incidenza registrato al prot. Arpae n. PG/2022/0017489 del 03/02/2022) che ha dato parere positivo al rilascio della predetta concessione specificando che "*è consentito solo lo sfalcio degli argini*";

**DATO ATTO** che le prescrizioni dettate dai sopraindicati Enti sono contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie
- il canone per l'anno 2022 non è da ritenersi dovuto in quanto le operazioni di sfalcio sono compromesse per il transito dei mezzi d'opera e delle relative lavorazioni;
- la somma pari a euro 130,50 in data 11/05/2022, relativa all'integrazione del deposito cauzionale di € 36,00 versati in data 23/09/2004 sul c/c n.00367409 e di € 83,50 versati in data 20/04/2011 sul c/c n.00367409 già versati in relazione alla precedente concessione a titolo di deposito cauzionale;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

## **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Sig. Guerra Domenico, c.f. GRRDNC46C21I209R residente nel Comune di Terre del Reno (FE), la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Cavo Napoleonico, di Ha 3,7 sita in località Sant'Agostino in Comune di Terre del Reno (FE), catastalmente identificata al foglio 31 particella 186 parziale e foglio 19 particella 103 parziale, codice pratica BO16T0065;
2. di archiviare il procedimento denominato BO04T0233 relativo all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 23.978 del Fiume Reno nel Comune di Sant'Agostino ( oggi Terre del Reno ) (FE), in quanto giunto a naturale scadenza e per il quale è stato regolarizzato il pagamento dei canoni dovuti in data 22/12/2021;
3. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2027**;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/05/2022 (PG/2022/85288 del 23/05/2022);
5. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2022 in 65,75 euro, il quale per l'annualità in corso non è dovuto per quanto espresso in premessa;
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00 euro, mantenendo i versamenti effettuati per il procedimento BO04T0233;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile  
Servizio Gestione Demanio idrico  
Donatella Eleonora Bandoli  
(originale firmato digitalmente)

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Sig. Guerra Domenico, c.f. GRRDNC46C21I209R (cod. pratica BO16T0065).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Cavo Napoleonico, individuata al foglio 31 particella 186 parziale e foglio 19 particella 103 parziale del Comune di Terre del Reno, sez. Sant'Agostino (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a Ha 3,7, è destinata ad uso agricolo (sfalcio argini).

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 65,75 euro, il quale per l'annualità in corso non è dovuto per quanto espresso in premessa, il concessionario per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di

concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2027**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che giustifichi il subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione

concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO**

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Idraulica nota prot. PGBO/2017/10590 del 15/05/2017 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano sede di Bologna:

#### *“AUTORIZZA”*

*- Di rilasciare il nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, alla richiesta di nulla osta formulata da ARPAE - SAC di Bologna relativamente al procedimento di concessione presentato dal Sig. Guerra Domenico, C.F. GRRDNC46C21I209R, finalizzata all'occupazione di area del demanio idrico per sfalcio foraggio, in sponda destra e sinistra del canale Cavo Napoleonico, in località ponte di San Carlo, censite catastalmente al F. 31 mapp. 136/p; F. 19*

*Mapp. 103/p del comune di Sant'Agostino ( ora Terre del Reno ).*

*- di condizionare l'utilizzo delle aree demaniali alle seguenti prescrizioni vincolanti:*

*1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella domanda di concessione e agli elaborati allegati. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, alle loro destinazioni d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell' A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno E Po Di Volano - sede di Bologna (ora Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Bologna).*

*2. Il richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico di tipo PI e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'utilizzatore e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso.*

*3. Il Richiedente è tenuto a consentire in un qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*

*4. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.*

*5. E' a carico del concessionario lo sfalcio del corpo arginale, corrispondente al lotto assegnato e tale sfalcio, dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso dei diserbanti.*

*6. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le*

*limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al Richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati.*

7. *L'A.R.S.T e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano (ora Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Bologna) non è responsabile per danni derivati ad fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenza finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*

8. *L' A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano (ora Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Bologna) resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*

9. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Bologna (ora Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Bologna), può chiedere all'amministrazione concedente di revocare la concessione o di ordinare la riduzione in ripristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sua pertinenze , ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, ei modi e tempi prescritti dal Servizio Concedente.*

10. *L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato per iscritto al Servizio area Reno e PO di Volano sede di Bologna (ora Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile*

Bologna), con almeno 15 gg di anticipo e gli stessi dovranno iniziare entro 6 mesi dalla data di rilascio della concessione da parte di Arpae. Dovrà, altresì, essere comunicata in forma scritta la fine dei lavori per consentire eventuali sopralluoghi e verifiche da parte dell'autorità idraulica territoriale competente.

11. La violazione delle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di polizia idraulica.

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**